

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI VENDITA DI GIORNALI E RIVISTE

Articolo 1 - Riferimenti normativi e definizioni

Articolo 2 - Zone

Articolo 3 - Autorizzazione

Articolo 4 - Consistenza e localizzazione dei punti vendita esclusivi

Articolo 5 - Consistenza della rete integrativa

Articolo 6 - Modalità di assegnazione di nuove autorizzazioni all'esercizio di punti vendita esclusivi

Articolo 7 – Trasferimento di sede dei punti vendita

Articolo 8 - Ampliamenti

Articolo 9 - Subingressi

Articolo 10 - Abbinamenti

Articolo 11 - Sospensione dell'attività

Articolo 12 - Decadenza e revoca dell'autorizzazione

Articolo 13 - Parità di trattamento e modalità di vendita

Articolo 14 - Disposizioni finali

Articolo 1 **RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI**

1. Il presente regolamento ha per oggetto il piano di localizzazione per le rivendite di quotidiani e periodici nonché le procedure ed i criteri per il rilascio delle autorizzazioni relative ai punti vendita esclusivi e non esclusivi.
2. Agli effetti del presente regolamento, le leggi, i decreti, i regolamenti e ed i termini ricorrenti, sono così definiti:
 - LEGGE è la Legge 13-4-1999 n. 108 “Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica.
 - DECRETO è il Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170 “Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della L. 13 aprile 1999, n. 108”.
 - DELIBERA REGIONALE è la Deliberazione n. 101 – 9183 del 28 aprile 2003 “Disciplina del sistema di rivendita della stampa quotidiana e periodica. Applicazione del D. Lgs. 24.4.2001 n. 170 in fase transitoria all’emanazione della nuova normativa regionale ai sensi del Titolo V della Costituzione”, come risultante a seguito delle modifiche introdotte con le

deliberazioni della Giunta regionale n. 39-10025 del 21 luglio 2003 e n. 3-683 del 5 agosto 2005.

- LEGGE SUL COMMERCIO è Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- PUNTO VENDITA è un esercizio di vendita di quotidiani e periodici in sede fissa, sia ubicato in un locale - negozio, sia ubicato in chiosco su area pubblica.
- PUNTO VENDITA ESCLUSIVO è un esercizio di vendita previsto nel piano comunale di localizzazione, tenuto alla vendita generale di quotidiani e periodici.
- PUNTO VENDITA NON ESCLUSIVO è un esercizio previsto dal Decreto, che, in aggiunta ad altre merci, può essere autorizzato alla vendita di quotidiani ovvero periodici.
- PUNTO VENDITA PROMISCUO è un esercizio tenuto alla vendita generale di quotidiani e periodici, che effettua congiuntamente altra attività commerciale o altra attività economica, anche svolta da diverso soggetto.
- RETE ORDINARIA è la rete costituita dai punti vendita esclusivi o promiscui che svolgono il servizio comprensivo anche di giornate festive e secondo l'orario esteso stabilito dagli appositi organismi di categoria.
- RETE INTEGRATIVA è costituita dai punti vendita non esclusivi, dagli eventuali distributori automatici, per la vendita anche limitata a determinate pubblicazioni e per fasce orarie, comprese negli orari di apertura degli esercizi che possono ospitare un punto vendita non esclusivo.

Articolo 2

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE

1. Al fine di razionalizzare la dislocazione degli esercizi nel territorio comunale e per rendere la rete degli esercizi più rispondente alle esigenze dei consumatori, il territorio comunale è suddiviso in tre zone commerciali.
2. Le zone sono così denominate:
 - ZONA 1: CENTRO STORICO nell'area delimitata da Via Salita Salice (esclusa), Largo Eroi. Viale Alpi (compreso), Viale Stura, Piazza Vittorio Veneto, Via Ospedale, Viale Indipendenza, Via Cavour (a partire dalla porta di San Martino), Viale Sacerdote, Viale Bianco.
 - ZONA 2: FOSSANO CENTRO ABITATO: area classificata come centro abitato ad esclusione del centro storico definito zona 1 e come individuata nell'apposita cartografia
 - ZONA 3: FOSSANO PERIFERIA comprendente la zona limitrofa al centro abitato, la zona industriale e centri frazionali: Murazzo, S. Sebastiano, Maddalene, S. Lorenzo, S. Martino, S. Lucia Loreto, Gerbo, S. Vittore, Piovani, S. Antonio Baligio, Mellea, Cussanio, Tagliata, Boschetti.
3. Le zone sono individuate comunque nell'apposita cartografia, con le seguenti specificazioni:
 - sia il lato destro che il lato sinistro delle strade che dividono le altre zone dalla zona 3, sono escluse da quest'ultima e comprese nella zona che delimitano;
 - Via Cavour fa parte della zona 1 solo nel tratto compreso tra Via Roma e la Porta di S. Martino;
 - P.zza Bava è compresa nella zona 2.

Articolo 3

AUTORIZZAZIONE

1. L'esercizio dell'attività di vendita di quotidiani e periodici in forma esclusiva, anche in esercizi promiscui ed il trasferimento dell'attività da un luogo ad un altro è soggetta al rilascio di autorizzazione comunale.
2. L'esercizio dell'attività di vendita di quotidiani e periodici in forma non esclusiva è parimenti soggetta al rilascio di autorizzazione comunale, che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del Decreto, può avvenire unicamente nelle seguenti tipologie di esercizi:
 - a) rivendite di generi di monopolio;
 - b) rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;
 - c) bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
 - d) strutture di vendita come definite dall'art. 4, comma 1, lettere e), f) e g), del della Legge sul Commercio, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
 - e) esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;
 - f) esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.
3. Il rilascio dell'autorizzazione di punto vendita non esclusivo all'interno degli esercizi di cui al comma 2 è subordinato alla presentazione al comune di una dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera d-bis), numeri 4), 5), 6) e 7) della Legge.
4. Il richiedente l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 9 del Decreto, deve essere in possesso dei medesimi requisiti previsti per l'esercizio di attività di commercio al dettaglio (requisiti soggettivi previsti dall'art. 5, comma 2 della Legge sul Commercio) e deve osservare i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso della sede da utilizzare.
5. Ai sensi dell'art. 3 del Decreto non sono soggette ad alcuna autorizzazione comunale le seguenti attività di vendita di quotidiani e/o periodici:
 - a) vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
 - b) vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
 - c) vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da loro editi;
 - d) vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
 - e) consegna porta a porta e vendita ambulante da parte degli editori, dei distributori e edicolanti;
 - f) vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
 - g) vendita effettuata all'interno di strutture che, indipendentemente dal fatto di essere pubbliche o private, sono funzionalmente destinate ad un servizio pubblico ed è rivolta al pubblico che ha accesso a tali strutture.

Articolo 4

CONSISTENZA E LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI

1. Il numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili nel territorio comunale per punti di vendita esclusivi, suddiviso per ogni singola zona è il seguente:

Punti di vendita esclusivi				
Zone commerciali	parametro	esistente	disponibili	eccedenza
zona 1 (Fossano centro storico)	2	2	0	0
zona 2 (Fossano centro abitato)	10	10	0	0
zona 3 (Fossano Periferia)	6	6	0	0
Totale generale	18	18	0	0
Stazione ferroviaria (non compreso nel parametro numerico e non trasferibile dai locali di pertinenza della stazione ferroviaria)	1	1	0	0

2. E' comunque sempre garantita la presenza di un punto vendita esclusivo all'interno della stazione ferroviaria e la relativa autorizzazione non è conteggiata nel parametro numerico. Qualora il titolare cessi definitivamente l'attività, l'autorizzazione sarà rilasciata al richiedente che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, dimostri l'effettiva disponibilità dei locali da adibire per la vendita, posti all'interno della stazione ferroviaria o ad essa pertinenti.
3. Il punto vendita esclusivo di cui al precedente comma non è trasferibile fuori di tali locali.

Articolo 5

CONSISTENZA DELLA RETE INTEGRATIVA

1. La rete integrativa è costituita:
 - dai punti vendita non esclusivi autorizzati a seguito della sperimentazione prevista dall'art. 1 della Legge e richiamata dall'art. 2, comma 4 del Decreto, ai quali l'autorizzazione è rilasciata di diritto;
 - dai distributori automatici autorizzati nel rispetto delle condizioni di esercizio indicate nell'art. 1, comma 2, ultimo capoverso;
 - dalla vendita promozionale di una sola testata, nonché in occasione di edizioni di nuove testate, esente da autorizzazione comunale se effettuata da incaricati dell'editore, esclusivamente nei luoghi stabiliti dal Comune, revocabili per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, (cosiddetto "strillonaggio");
 - da tutte le altre attività elencate nell'art. 3 comma 5, lettere dalla a) alla g);
2. Nuovi punti vendita non esclusivi sono autorizzabili nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 3, commi 2, 3 e 4.

Articolo 6

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE NUOVE AUTORIZZAZIONI PER I PUNTI VENDITA ESCLUSIVI

1. Le nuove autorizzazioni possono essere rilasciate esclusivamente all'interno delle zone nelle quali esista la disponibilità nel parametro numerico previsto dall'art. 4.

2. Annualmente, entro il mese giugno, il Comune, mediante apposito avviso pubblicato sulla stampa locale e sul proprio sito internet, rende nota l'eventuale disponibilità di nuove autorizzazioni e indica le zone all'interno delle quali è possibile la nuova apertura.
3. Le domande dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso ed il procedimento per l'assegnazione dell'autorizzazione dovrà concludersi entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione.
4. Qualora giunga un numero di domande superiore alle autorizzazioni rilasciabili, l'autorizzazione sarà rilasciata al richiedente che ha proposto un'ubicazione dell'esercizio più distante dal punti vendita esclusivi già esistenti.
5. Qualora sussista un'eventuale parità di distanza tra domande concorrenti, l'autorizzazione sarà rilasciata al richiedente più giovane.

Articolo 7

TRASFERIMENTO DI SEDE DEI PUNTI VENDITA

1. Il trasferimento di sede di punti vendita esclusivi è consentito:
 - sempre, nell'ambito della medesima zona;
 - da una zona all'altra, qualora esista un'eccedenza di punti vendita nella zona originaria e una carenza in quella di destinazione.
2. Le domande di trasferimento di sede possono essere presentate in qualunque momento dell'anno.
3. In caso di forza maggiore (crolli, incendi, sfratti esecutivi non determinati da morosità, esecuzione di rilevanti opere edilizie o di viabilità che pregiudichino l'accesso al punto vendita, o da altri gravi motivi), il Comune, sentita la Commissione, può consentire il trasferimento di un punto vendita in altra zona anche in deroga alle norme contenute nel presente articolo.
4. Il trasferimento di sede di punti vendita non esclusivi è consentito solo congiuntamente al trasferimento di sede dell'esercizio principale.

Articolo 8

AMPLIAMENTI

1. L'ampliamento fino a 250 mq. della superficie del punto vendita è soggetto a comunicazione ai sensi dell'art. 7 della Legge sul Commercio ed è subordinato al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie, di prevenzione incendi, di polizia urbana, ecc. In tutti gli altri casi è soggetta ad autorizzazione.
2. L'ampliamento della superficie dei punti vendita ubicati in chioschi esistenti su suolo pubblico è subordinato alla preventiva concessione delle autorizzazioni edilizie necessarie, oltre che al rispetto dei requisiti di cui al precedente comma 1.

Articolo 9

SUBINGRESSO

1. Il subingresso nella proprietà o nella gestione di un punto vendita esclusivo è consentito a condizione che il subentrante:
 - presenti la comunicazione prevista dall'art. 26 della Legge sul Commercio;
 - sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 5 della Legge sul Commercio;
 - che vi sia stato l'effettivo trasferimento di titolarità o della gestione dell'azienda.
2. Il subingresso nella gestione o nella proprietà di un punto vendita non esclusivo, oltre alle condizioni di cui al comma 1, può avvenire unicamente in presenza del contestuale subingresso nell'attività principale cui è legata l'autorizzazione del punto vendita non esclusivo.

Articolo 10

ABBINAMENTI

1. Il punto vendita esclusivo di quotidiani e periodici mantiene la caratteristica dell'esclusività anche qualora allo stesso titolare sia rilasciata un'autorizzazione all'esercizio di attività diversa (commerciale, artigianale od altro), a condizione che la coesistenza delle diverse attività all'interno dei medesimi locali non contrasti con alcuna normativa statale, regionale o comunale e sia compatibile con le normative urbanistico-edilizie, igienico-sanitarie e relativa alla disciplina della prevenzione incendi, sicurezza in genere, ecc.
2. Qualora nello stesso locale sia presente un punto vendita esclusivo unitamente ad altra attività commerciale, la cessazione, la decadenza o la revoca dell'eventuale autorizzazione di questa attività commerciale, non comporta la cessazione, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici.
3. Nel caso di punto vendita non esclusivo la cessazione, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione relativa all'attività principale abbinata comporta l'automatica cessazione, decadenza o revoca dell'autorizzazione alla vendita non esclusiva di quotidiani e/o periodici.
4. E' ammesso il trasferimento nelle attività abbinata o il subingresso nelle attività medesime separatamente al subingresso nell'attività di vendita di quotidiani e periodici solo per i punti vendita esclusivi.
5. La vendita di prodotti non alimentari abbinata all'attività di rivendita esclusiva di quotidiani e periodici è subordinata a preventiva comunicazione di apertura di esercizio commerciale ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge sul Commercio.
6. E' altresì data facoltà ai titolari di rivendite esclusive di quotidiani e periodici, in analogia a quanto previsto per i titolari di rivendite di generi di monopolio, di integrare la comunicazione di cui al comma 5 con quella di effettuazione di vendita di prodotti quali caramelle, confetti, cioccolatini, pastigliaggi preincartati e simili, anche in assenza del requisito professionale previsto dall'art. 5 della Legge sul Commercio, per la vendita di prodotti alimentari.

Articolo 11

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ

1. Il titolare di autorizzazione per la vendita di quotidiani e periodici che intende sospendere l'attività del punto vendita per un periodo superiore ad un mese, deve darne preventiva comunicazione al Comune. Qualora intenda sospendere l'attività per un periodo superiore a sei mesi, occorre la preventiva autorizzazione comunale il cui rilascio è subordinato alla presenza di gravi documentati motivi o di cause di forza maggiore.
2. La comunicazione o la richiesta di autorizzazione alla sospensione dell'attività devono contenere l'indicazione del periodo di chiusura dell'esercizio e i motivi della sospensione.

Articolo 12

DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione per la vendita di quotidiani e periodici decade nei seguenti casi:
 - a) mancata attivazione del punto vendita entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b) sospensione dell'attività per un periodo superiore a sei mesi senza preventiva autorizzazione;
 - c) perdita dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2 della Legge sul Commercio da parte del titolare.

2. L'autorizzazione alla vendita non esclusiva di quotidiani e/o periodici decade inoltre qualora sia cessata l'attività principale cui il punto vendita è abbinato, ovvero sia stata dichiarata la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività principale.

Articolo 13

PARITÀ DI TRATTAMENTO E MODALITÀ DI VENDITA

1. Nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita esclusivi assicurano parità di trattamento alle diverse testate.
2. I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi prescelta per la vendita.
3. La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita;
 - b) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita;
 - c) i punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
 - d) è comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale a contenuto pornografico.

Articolo 14

DISPOSIZIONI FINALI

1. In attuazione al titolo VII, comma 4, della Delibera Regionale, i punti vendita già autorizzati ai sensi della legge 05/08/1981 n. 416 "Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria" e definiti promiscui in quanto autorizzati alla vendita di quotidiani e periodici congiuntamente ad altre merci, sono considerati, ai fini del presente regolamento, punti di vendita esclusivi.
2. Le attuali autorizzazioni ovvero gli atti sostitutivi di queste sono sostituite da nuove autorizzazioni rilasciate sulla base del presente regolamento.
3. La tabella di cui all'art. 3 sarà costantemente aggiornata in relazione alle modifiche che dovessero intervenire a seguito di rilascio di nuove autorizzazioni, di trasferimenti da una zona all'altra zona o di cessazioni di attività di punti vendita esistenti e resa nota al pubblico mediante affissione presso il competente Ufficio Commercio e pubblicazione sul sito Internet della Città. Il provvedimento di aggiornamento sarà adottato dalla Giunta Comunale.
4. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni della Legge, del Decreto e della Legge sul Commercio.